

DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013
400/2013/S/GAS

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MISURA DI GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 settembre 2013

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 139/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete del servizio di trasporto, predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di Rete SRG);
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Tipo di Distribuzione);
- la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08;
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2008, VIS 8/09;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, in particolare l'Allegato A, recante "Regolazione dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09, in particolare l'Allegato B, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: RMTG);

- la deliberazione dell’Autorità 6 settembre 2010, VIS 93/10 (di seguito: deliberazione VIS 93/10) e i relativi allegati, in particolare la “Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all’istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09” (di seguito: Relazione Conclusiva);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2010, VIS 162/10 (di seguito: deliberazione VIS 162/10).

FATTO

1. L’Autorità, con deliberazione VIS 93/10, recante la Relazione Conclusiva, ha ravvisato prolungati (almeno fino al 28 febbraio 2010) malfunzionamenti nei gruppi di misura installati presso 14 cabine REMI (cabine di regolazione e misura poste nei punti di consegna della rete di distribuzione, funzionali alla rilevazione delle quantità del gas prelevati dai corrispondenti punti della rete di trasporto), nella titolarità di dieci imprese di distribuzione.
2. Con deliberazione VIS 162/10, l’Autorità ha pertanto avviato procedimenti sanzionatori nei confronti delle dieci imprese di distribuzione di cui sopra per violazioni in materia di misura del trasporto del gas naturale presso i punti di consegna delle rispettive reti. In particolare, con riferimento alle cabine REMI 34350201 e 34406101 di titolarità di Ages S.p.A. (di seguito, Ages) i malfunzionamenti, protrattisi almeno sino al 28 febbraio 2010, consistevano nel guasto agli apparati primari di misura, nella mancanza di carta diagrammabile o scarsa visibilità di tracce e, per la cabina REMI 34350201, nella mancanza di timbro e della data sulla carta diagrammabile e, per la cabina REMI 34406101, nella staratura delle strumentazioni.
3. Con lettera 3 gennaio 2011 (prot. Autorità 83), Ages ha comunicato all’Autorità di aver provveduto all’esecuzione degli interventi necessari ai misuratori installati presso le suddette cabine REMI. Tali interventi sono stati successivamente documentati dall’esercente con lettera 25 luglio 2013 (prot. Autorità 26169).
4. Con lettera 2 maggio 2012 (prot. 13413) il Responsabile del procedimento ha richiesto a Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito, SRG) i verbali di misura e di intervento relativi ai misuratori installati presso le cabine REMI 34350201 e 34406101, con riferimento rispettivamente ai periodi settembre 2009 - marzo 2010 e marzo 2009 - marzo 2010, per verificare i tipi di malfunzionamento dei gruppi di misura e la durata. Con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16577) SRG ha trasmesso la documentazione richiesta.
5. Con nota 30 gennaio 2013 (prot. 4262) il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
6. La società non ha svolto argomentazioni difensive.

VALUTAZIONE GIURIDICA

7. Ai sensi del par. 11.2 del Codice Tipo di Distribuzione, l’impresa di distribuzione è tenuta a svolgere l’attività di gestione e manutenzione degli impianti di misura nei punti di consegna della rete di distribuzione. Analoga previsione è contenuta nell’art. 52, comma 1, lett. a), della RTDG, come successivamente modificato e integrato, che così dispone: “*Il soggetto responsabile dell’installazione e della*

manutenzione dei misuratori è con riferimento ai punti di consegna, l'impresa di distribuzione”.

8. L'obbligo di gestire e mantenere l'impianto di misura comporta dunque per l'impresa di distribuzione l'obbligo di controllare i gruppi di misura e di porre rimedio a eventuali guasti della strumentazione installata, anche mediante la sua sostituzione, ripristinandone la funzionalità entro tempi ragionevoli.
9. In particolare, l'esame della documentazione inviata all'Autorità da SRG con lettera 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16577) conferma: a) con riferimento al misuratore installato presso la cabina REMI 34350201, la presenza dei malfunzionamenti richiamati nella deliberazione VIS 162/10 – ossia, guasto agli apparati primari di misura, mancanza di carta diagrammabile o scarsa visibilità di tracce – nel periodo compreso tra settembre 2009 e marzo 2010; b) con riferimento al misuratore installato presso la cabina REMI 34406101, la presenza del malfunzionamento del manotermografo e del registratore di portata, nonché la mancata esecuzione della taratura delle strumentazioni nel periodo compreso tra febbraio 2009 e marzo 2010. Con riferimento al misuratore installato presso la cabina REMI 34406101 la documentazione di cui sopra non conferma invece la mancanza della carta diagrammabile o la scarsa visibilità delle tracce richiamata, quale malfunzionamento, dalla deliberazione dell'Autorità VIS 162/10.
10. Dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria emerge quindi che l'esercente, non avendo posto rimedio tempestivamente ai malfunzionamenti dei misuratori installati presso le cabine REMI 34350201 e 34406101 segnalati per la prima volta da SRG con i verbali di misura relativi al gas naturale prelevato rispettivamente nei mesi di settembre 2009 e di febbraio 2009, ha violato almeno sino al 28 febbraio 2010 (periodo contestato con la deliberazione dell'Autorità VIS 162/10 di avvio del presente procedimento) quanto previsto dal par. 11 del Codice Tipo di Distribuzione e dall'art. 52, comma 1, lett. a), della RTDG.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

11. L'articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
12. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni funzionali a garantire l'accuratezza, correttezza e tempestiva rilevazione dei dati di misura.
13. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si dà atto che l'esercente è intervenuto sui misuratori malfunzionanti.
14. Con riferimento alla personalità dell'agente, si rileva che l'Autorità, con deliberazioni VIS 93/08 e VIS 50/10, ha irrogato, nei confronti di Ages, sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente per violazioni in materia di qualità dei servizi gas e in materia di accesso al servizio di distribuzione gas.

15. Per quanto attiene alle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nel 2009 da Ages è pari a 2.988.476 euro

DELIBERA

1. di accertare la violazione da parte di Ages S.p.A. del par. 11 dell'Allegato 2 al Codice Tipo di Distribuzione e dell'art. 52, comma 1, lett. a) della RTDG;
2. di irrogare, nei confronti di Ages S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 17.000 (diciassettemila);
3. di ordinare ad Ages S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare ad Ages S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Ages S.p.A., via Olona 28, 20016 Milano (MI) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni